



STATUTO ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA IMAGO

Costituzione - Denominazione – Sede

Art. 1. L'Associazione Fotografica IMAGO, costituita in data 14 Marzo 2003 e avente sede in Arezzo, è un centro di vita culturale associativa, autonoma, pluralista, apartitica e democratica, a carattere volontario.

Art. 2. L'Associazione Fotografica IMAGO, più avanti chiamata per brevità "Associazione", svolge attività di utilità sociale, a carattere culturale-educativo, a favore di associati e/o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Finalità e attività

Art. 3. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere, valorizzare e diffondere la fotografia quale forma artistica di espressione, contribuendo altresì alla crescita culturale e fotografica dei propri soci e della collettività; promuove e diffonde la cultura e l'arte fotografica in tutte le sue forme, anche mediante azioni formative e di istruzione, lo scambio di esperienze, di conoscenze e di critica nel settore della fotografia.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di mostre ed eventi fotografici;
- attività formative in campo fotografico;
- organizzazione di convegni e conferenze;
- workshop;
- edizione di stampe periodiche e non;
- ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, professione e appartenenza etnica, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione, previo pagamento della relativa quota associativa. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, ai quali spetta anche il diritto di voto in assemblea.

Il numero dei soci è illimitato.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Avverso il rigetto della domanda è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni, in merito al quale delibera l'Assemblea alla prima convocazione utile, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Probiviri.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I Soci dell'Associazione sono distinti in **Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Promotori e Soci Junior.**

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e che hanno mantenuto la qualifica di Socio fin dalla data di fondazione dell'Associazione.

Sono **Soci Ordinari** tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono **Soci Promotori** i soci che ritengono di sostenere l'attività dell'Associazione attraverso il versamento di una quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, superiore a quella dovuta per la qualifica di Socio Ordinario.



Sono **Soci Junior** i soci con età uguale o inferiore ad anni 21, per i quali la quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, è ridotta rispetto a quella dovuta per la qualifica di Socio Ordinario.

I Soci hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualifica di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa entro il termine indicato dal Consiglio Direttivo;
- c) con la presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualifica di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile qualora il socio escluso abbia presentato ricorso all'Assemblea.

Il ricorso si effettua tramite motivata richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei Soci mediante richiamo scritto, sospensione temporanea ed esclusione dall'Associazione, oltreché richiedere il risarcimento dei danni subiti, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee o durante tutte le altre attività svolte dalla Associazione;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare danni morali, materiali o di ogni altro tipo all'Associazione, ai locali da essa detenuti e/o condotti a qualsiasi titolo ed alle relative attrezzature.



Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il collegio dei probiviri, ad eccezione dei casi di esclusione per i quali è necessaria la ratifica da parte dell'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro rilevante contributo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

In merito al riconoscimento della qualifica di Sostenitore delibera l'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora venga istituito dall'Assemblea);
- d. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Il presente Statuto garantisce l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione.

La convocazione è valida qualora venga divulgata attraverso una o più delle seguenti modalità:

- invio di lettera non raccomandata all'indirizzo di residenza del Socio;
- esposizione in bacheca durante le riunioni almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Socio, almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- comunicazione pubblicata sul sito Internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima



dell'assemblea.

Alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Tale procedura può essere utilizzata qualora ne faccia richiesta anche un solo socio anche per votazioni non inerenti le cariche sociali.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ex art. 10 lettera d);
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta con idoneo avviso, almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono di norma pubbliche e tutti i soci possono essere presenti. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito in seno al Consiglio senza necessità di ulteriore avviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, o qualora venga richiesto anche da un solo Consigliere.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;



- delibera in ordine all'esclusione dei soci ex art. 10.

Le delibere del Consiglio Direttivo saranno rese pubbliche mediante idoneo spazio all'interno del sito Internet istituzionale dell'Associazione.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Le delibere approvate dal Consiglio Direttivo sono impegnative per tutti i Consiglieri, compresi quelli eventualmente non presenti alla votazione.

I Consiglieri sono responsabili solidali tra loro delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo, ancorché non presenti alla votazione, e delle iniziative intraprese dall'Associazione; non rispondono solidalmente delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo solamente quei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario alla delibera in questione, regolarmente verbalizzato.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Elegge, tra gli eletti nel consiglio Direttivo:

- il Vicepresidente, che lo coadiuva e, in caso di impedimento del Presidente, ne assume le mansioni;
- Il Segretario che cura tutti gli aspetti amministrativi dell'Associazione, tiene ed aggiorna il libro dei soci e redige i verbali delle sedute del Consiglio.
- Il Tesoriere, che su apposita delega lo coadiuva nella gestione finanziaria.

Assumono il titolo onorifico di Presidente Onorario coloro i quali hanno ricoperto l'incarico di Presidente. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo compiti di rappresentanza istituzionale dell'Associazione. Il titolo di Presidente Onorario è vincolato al mantenimento continuativo della qualifica di Socio ed è compatibile con la carica di Proboviro.



Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere, su apposita delega del Presidente ha il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dal Presidente.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dallo stesso.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario, viene eletto dall'Assemblea qualora venga ritenuto necessario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. Il Collegio dei Revisori, almeno una volta ad esercizio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica il bilancio consuntivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad esso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 28. Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da

parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;

- fornire il parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo, unitamente alla eventuale relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio approvato sarà pubblicato in idoneo spazio all'interno del sito Internet istituzionale dell'Associazione.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto, che abroga e sostituisce il precedente, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.